




REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANI





REGOLAMENTO NORMATIVO
REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

○ Doc. n.	RG-FC-08
○ Proposto dal Comitato di Indirizzo	14 marzo 2017
○ Sentito il Consiglio di Gestione	27 marzo 2017
○ Approvato dal Comitato di Indirizzo	4 aprile 2017
○ Revisione	
00	Prima emissione



Art. 1 | **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento definisce le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità, e disciplina le procedure per la verifica di eventuali incompatibilità.
-

Art. 2 | **ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI**

1. I componenti degli Organi all'atto della nomina devono essere in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto (art. 7) e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 26 dello Statuto.

TITOLO I **IL COMITATO DI INDIRIZZO**

Art. 3 | **DESIGNAZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

1. I 18 componenti del Comitato di Indirizzo sono designati ai sensi del art. 8 c. 4 dello Statuto:
 - a. due dal Sindaco del Comune di Trento;
 - b. due dal Sindaco del Comune di Rovereto;
 - c. quattro dalla Provincia Autonoma di Trento;
 - d. cinque dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento (di cui due direttamente da parte del Presidente);
 - e. tre dal Rettore dell'Università degli Studi di Trento;
 - f. due dalle organizzazioni che operano nel settore della cultura.



Art. 4 | **PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

1. Il Presidente del Comitato di Indirizzo, come indicato all'art. 10 comma 1 dello Statuto, almeno cinque mesi prima della cessazione dalla carica di un componente, o immediatamente in caso di cessazione anticipata, provvede ad inviare lettera raccomandata (o PEC) all'Ente cui spetta la designazione, ricordando allo stesso Ente i requisiti ai quali devono corrispondere i designati (artt. 7 e 26 dello Statuto), nonché la richiesta di attenzione ad una adeguata rappresentanza di genere (art. 10, comma 2 dello Statuto).
2. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, gli Enti designanti indicano persone in possesso dei requisiti previsti, corredando la designazione con il curriculum vitae di ciascun designato/designata e con tutti gli elementi necessari per la valutazione dei requisiti.
3. Ove gli Enti designanti non provvedano agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, il Presidente, nella prima riunione utile, informa il Comitato di Indirizzo e invita il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'Ente designante inadempiente ad effettuare le designazioni mancanti sulla base dei requisiti previsti ed entro 30 giorni dalla richiesta. Ove anche tale procedura non dia un esito, alla scadenza del mandato del componente che cessa la carica il Presidente invita il Comitato a procedere alla surroga.
4. La verifica formale della documentazione allegata alle designazioni viene fatta dal Direttore Generale. Se la documentazione è carente, il Presidente del Comitato informa l'Ente designante richiedendo di procedere entro 15 giorni all'integrazione o a una nuova designazione.
5. Le designazioni delle organizzazioni che operano nel settore della cultura (art. 8 comma 4 lettera f dello Statuto), avvengono con le modalità procedurali previste dal successivo art. 5.



Art. 5 | **PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI (ART. 9 DELLO STATUTO)**

1. Il Presidente del Comitato di Indirizzo, almeno cinque mesi prima della cessazione della carica del componente designato dalle organizzazioni culturali, selezionate dal Comune di Trento o dal Comune di Rovereto, a mezzo raccomandata (o PEC), invia al Comune competente la richiesta di attivare la selezione.
2. Il Comune seleziona cinque organizzazioni che operano nel settore della cultura da almeno quattro anni e che abbiano i seguenti requisiti: apartitiche, senza scopo di lucro, costituite da più soci, dotate di statuto che preveda la costituzione degli organi direttivi su base democratica. Non possono essere scelte le organizzazioni che fruiscono di finanziamenti continuativi da parte della Fondazione.
3. Al fine di dare pubblicità e trasparenza alla selezione, il Comune individua la procedura più idonea per informare le organizzazioni che operano nel settore della cultura della possibilità di segnalare la propria candidatura.
4. La scelta delle organizzazioni deve essere motivata sulla base di criteri riguardanti il numero dei soci e la continuità e rilevanza dell'attività culturale svolta.
5. Ciascuna organizzazione selezionata dal Comune designa un candidato alla carica di componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto.

Non è consentito indicare tra i candidati un appartenente agli organi direttivi o amministrativi delle altre organizzazioni selezionate dal medesimo Comune (art. 9 comma 1 dello Statuto).

6. Entro i termini indicati nella lettera del Presidente del Comitato di Indirizzo, il Comune invia alla Fondazione l'elenco delle 5 organizzazioni selezionate e la rosa dei cinque distinti nominativi designati dalle stesse, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato.
7. Il Comitato procede poi alla nomina con l'iter indicato al successivo art. 6.



Art. 6 | PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1. La Commissione 1 "Questioni Istituzionali" e il Presidente del Comitato di Indirizzo fanno un esame preliminare dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, del presente Regolamento e predispongono una relazione per le determinazioni del Comitato di Indirizzo. Nell'ambito di tale esame il Presidente può contattare il designato invitandolo a produrre in tempi certi attestazioni, certificazioni o altra documentazione ritenuta utile.
2. Il Comitato di Indirizzo, tenuto conto della relazione presentata dal Presidente, verifica le condizioni di nominabilità e delibera la nomina di ogni singolo designato con distinta votazione, a scrutinio palese.
3. Il Presidente del Comitato di Indirizzo dà comunicazione della nomina all'interessato, con mezzi che ne accertino il ricevimento, e lo invita a esprimere la propria accettazione, nei modi precisati nel successivo comma 4, entro dieci giorni dal ricevimento.
4. L'accettazione della nomina viene firmata in presenza del Direttore Generale o di un suo delegato. Contestualmente all'accettazione il nominato fornisce un curriculum vitae nel formato predisposto a tale scopo, autorizzandone la pubblicazione sul sito della Fondazione. Inoltre sottoscrive di essere a conoscenza dello Statuto, in particolare delle norme che regolano l'ineleggibilità e le incompatibilità, e dichiara di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste.
5. Nella prima riunione successiva all'accettazione, il Comitato di Indirizzo, chiedendo all'interessato di assentarsi, prende atto dell'accettazione e della relativa documentazione e delibera la conclusione della procedura di nomina.
6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle nomine provvede il Collegio Sindacale (art. 10 comma 7 dello Statuto).



TITOLO II IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 7 | PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Gestione, il Comitato definisce, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità che dovranno possedere i candidati in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare durante il mandato del nuovo Consiglio di Gestione. Il Comitato di Indirizzo determina il numero dei componenti dell'Organo e, ai fini comparativi, il diverso peso degli elementi da considerare nella valutazione dei requisiti (art. 16 c.4 dello Statuto).
2. Almeno centoventi giorni prima della scadenza del Consiglio di Gestione, il Comitato pubblica un avviso di apertura della procedura selettiva comparativa. Alla procedura sono ammessi:
 - a. i componenti del Consiglio di Gestione uscente, in quanto siano nominabili e non abbiano segnalato la propria indisponibilità;
 - b. le persone che abbiano inviato il curriculum vitae a seguito della pubblicazione dell'avviso di attivazione della procedura;
 - c. le persone individuate tramite ulteriori modalità eventualmente stabilite in via previa dal Comitato di Indirizzo.

I nomi dei candidati e tutti i dati acquisiti rimarranno all'interno della Fondazione in forma riservata.

Ove lo ritenga necessario, il Comitato di Indirizzo può riaprire i termini della procedura.

3. L'esame delle candidature si svolgerà in linea di massima nel periodo 1 marzo - 31 marzo attraverso una Commissione temporanea di valutazione appositamente nominata dal Comitato di Indirizzo. Nella fase della verifica formale della documentazione allegata alle candidature, ai lavori della Commissione partecipa il Direttore Generale. Ai candidati potranno essere richiesti ulteriori elementi informativi.



4. Constatata la correttezza formale delle candidature e l'assenza di situazioni di ineleggibilità, verificate inoltre le eventuali incompatibilità da rimuovere, la Commissione, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, predispose una rosa ristretta di candidati, che viene presentata all'attenzione del Comitato di Indirizzo. La documentazione relativa a tutte le candidature viene resa comunque consultabile a tutti i componenti del Comitato di Indirizzo presso le sedi della Fondazione.
5. Il Comitato di Indirizzo valuta le candidature pervenute e in particolare la rosa ristretta, anche organizzando colloqui individuali con uno o più candidati. Ai colloqui potranno partecipare i membri del Comitato di Indirizzo. Acquisiti così gli elementi utili, il Presidente convoca entro il mese di aprile il Comitato di Indirizzo per la nomina del Consiglio di Gestione.
6. Il Comitato di Indirizzo procede a scrutinio palese alle nomine del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio con distinte votazioni, previa ulteriore verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.
7. Attraverso lettera raccomandata (o PEC), il Presidente del Comitato di Indirizzo invita i nominati ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.
8. L'accettazione della nomina viene firmata in presenza del Direttore Generale o di un suo delegato. Contestualmente all'accettazione il nominato fornisce un curriculum vitae nel formato predisposto a tale scopo, autorizzandone la pubblicazione sul sito della Fondazione. Inoltre sottoscrive di essere a conoscenza dello Statuto, in particolare delle norme che regolano l'ineleggibilità e le incompatibilità, e dichiara di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste.
9. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente, se complessivamente sono in carica almeno tre componenti del Consiglio di Gestione ed è in carica il Vice Presidente, assume in via transitoria le funzioni vacanti di rappresentanza legale e di firma sociale e il Comitato di Indirizzo apre la procedura selettivo-comparativa per la nomina del Presidente.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Vicepresidente, se il



Presidente è in carica e complessivamente sono in carica almeno tre componenti del Consiglio di Gestione, il consigliere anziano assume provvisoriamente la vicepresidenza. Il Comitato di Indirizzo apre la procedura selettivo-comparativa per la nomina del Vice Presidente.

Nel caso di simultanea cessazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Gestione, in via transitoria le funzioni vacanti di rappresentanza legale e di firma sociale sono assunte dal consigliere anziano e in sua vece dal consigliere che segue in ordine di età.

10. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente del Consiglio diverso dal Presidente e dal Vicepresidente, purché i membri rimasti in carica siano almeno tre, il Comitato di Indirizzo decide se provvedere all'integrazione e nel caso apre la procedura ordinaria per le nomine.
11. Ove per dimissioni o per altra causa il numero di componenti del Consiglio di Gestione si riduca a meno di tre, il Comitato di Indirizzo si riunisce in via d'urgenza attivando ai sensi dell'art. 16 c. 6 dello Statuto una procedura selettivo-comparativa con modalità semplificate esclusivamente per raggiungere il numero di tre componenti.



TITOLO III IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 8 | PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Centoventi giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale, il Comitato di Indirizzo definisce la procedura per la raccolta delle candidature.

Al fine di consentire l'ampliamento massimo delle candidature, il Comitato di Indirizzo potrà individuare le procedure più opportune per la raccolta delle stesse.

Ai candidati potranno essere richiesti ulteriori elementi informativi anche in relazione alla propria disponibilità.

Ove lo ritenga necessario, il Comitato di Indirizzo può riaprire i termini della procedura.

I nomi dei candidati e tutti i dati acquisiti rimarranno all'interno della Fondazione in forma riservata.

2. L'esame delle candidature si svolgerà in linea di massima nel periodo 1 marzo-31 marzo attraverso una Commissione temporanea di valutazione appositamente nominata dal Comitato di Indirizzo.
3. Constatata la correttezza formale delle candidature e l'assenza di situazioni di ineleggibilità, e verificate inoltre le eventuali incompatibilità, viene predisposta da parte della Commissione una relazione per le determinazioni del Comitato di indirizzo che dovrà nominare entro il mese di aprile il Collegio Sindacale. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti, con lettera raccomandata (o PEC) firmata dal Presidente del Comitato di Indirizzo.
4. Il Comitato di Indirizzo, sulla base della relazione sopra indicata, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto,



procede agli adempimenti per la nomina con distinte votazioni a scrutinio palese. Procede, infine, alla nomina dell'intero Collegio Sindacale con la nomina del Presidente e la nomina di due Sindaci supplenti.

5. Attraverso lettera raccomandata (o PEC), il Presidente del Comitato di Indirizzo invita i nominati ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.
6. L'accettazione della nomina viene firmata in presenza del Direttore Generale o di un suo delegato. Contestualmente all'accettazione il nominato fornisce un curriculum vitae nel formato predisposto a tale scopo, autorizzandone la pubblicazione sul sito della Fondazione. Inoltre sottoscrive di essere a conoscenza dello Statuto, in particolare delle norme che regolano l'ineleggibilità e le incompatibilità, e dichiara di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste.
7. Come indicato all'art. 22 comma 8 dello Statuto, in caso di sostituzione di un Sindaco in corso di mandato si applicano le disposizioni dell'art. 2401 del codice civile. Le dimissioni dei componenti del Collegio Sindacale divengono efficaci con l'accettazione da parte del Comitato di Indirizzo. Alla prima riunione utile del Comitato di Indirizzo, lo stesso stabilisce il subentro del sindaco supplente come effettivo, e provvede alla reintegrazione del sindaco supplente, previa verifica di cui al comma 4, e con le modalità indicate al comma 5. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.



TITOLO IV

CRITERI PER LA VERIFICA DI SPECIFICHE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 9 | ENTI CHE HANNO RAPPORTI CONTINUATIVI CON LA FONDAZIONE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ART. 25 COMMA 2 LETTERA B) DELLO STATUTO

1. Con riferimento all'art. 25 c.2 lett. b dello Statuto, l'elenco degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni che hanno rapporti continuativi con la Fondazione in ordine alla destinazione degli interventi è annualmente riportato nel Programma pluriennale di attività.
2. I criteri per l'individuazione degli enti di cui al precedente comma sono: l'assegnazione pluriennale degli interventi extra bando (soggetti patrocinati, enti con i quali la Fondazione ha stipulato specifici accordi di finanziamento o convenzioni), l'impegno della Fondazione con partecipazione associativa/consortile, accordi di comodato gratuito di immobili e opere d'arte, l'indicazione di particolari enti nei piani pluriennali di attività per l'attivazione di progetti.



Art. 10 | CRITERI DI NATURA OGGETTIVA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ART. 25, COMMA 2 LETTERA D) E COMMA 5 DELLO STATUTO

1. Con riferimento all'art. 25 c.5 dello Statuto, la situazione di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 25 deve intendersi come collaborazione continuativa, qualificabile come fornitura di un servizio continuativo, anche a tempo determinato, e non qualificabile come consulenza professionale. La rilevanza è valutata dal Comitato di Indirizzo in base ai redditi dei soggetti in questione secondo il seguente criterio:

è incompatibile il collaboratore che nel triennio solare precedente la data di dichiarazione abbia percepito da uno degli enti di cui all'art. 25 comma 2 lettere a) e b), proventi lordi pari o superiori al 20% dei redditi complessivi lordi percepiti nel medesimo triennio. Non si considerano rilevanti i rapporti conclusi in passato, o quelli contrattualmente già iniziati che prevedano un termine entro un periodo di 12 mesi dall'assunzione della carica.

I collaboratori che ricadono nella situazione dell'art. 25 c.2 lett. d) dello Statuto sono tenuti a documentare l'autodichiarazione con le dichiarazioni dei redditi non appena disponibili e comunque non oltre il mese di ottobre dell'anno in cui l'autodichiarazione viene presentata.



TITOLO V VERIFICA PERIODICA DELLE INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Art. 11 | VERIFICA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER L'APPARTENENZA AGLI ORGANI E DECADENZA

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascun Organo richiede ai propri membri un curriculum aggiornato, anche ai fini della pubblicazione sul sito della Fondazione, e verifica la situazione di ciascun componente per quanto riguarda le incompatibilità.
2. Il venir meno dei requisiti per la nomina e la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità determinano, come indicato all'art. 27 comma 2 dello Statuto, la decadenza dalla carica. Il componente che si trovi in tale situazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Organo medesimo. L'interessato che abbia dato tale comunicazione può, entro 15 giorni, provvedere ad eliminare le eventuali cause di incompatibilità. Se ciò non avviene, o in presenza di situazioni di incompatibilità comunque autonomamente accertate, il Comitato di Indirizzo ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione.
3. Resta in capo al Comitato di Indirizzo ogni valutazione relativa alla legittimità delle nomine, designazioni e in genere determinazioni di propria competenza, e ogni provvedimento conseguente.